



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE (2026)

Approvato con Delibera C. C. N° _____ del _____

Esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo del Comune

dal _____ al _____

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

- Art.1 Servizio Barracellare
- Art.2 Composizione della Compagnia
- Art.3 Sede Legale della Compagnia
- Art.4 Requisiti per la nomina
- Art.5 Criteri preferenziali
- Art.6 Funzionamento – rappresentanza
- Art.7 Nomina e funzione del segretario
- Art.8 Registri
- Art.9 Registri – tenuta
- Art.10 Copia di atti – estratti
- Art.11 Fondi della Compagnia
- Art.12 Notifiche – Accertamento violazioni
- Art.13 Ripartizione degli utili
- Art.14 Pattuglie servizio diurno e notturno
- Art.15 Sanzioni a carico dei Barracelli
- Art.16 Dimissioni
- Art.17 Omissioni – Destituzioni
- Art.18 Patenti – Distintivo – Armi
- Art.19 Divieti vari – Incompatibilità
- Art.20 Surrogazioni
- Art.21 Relazioni sulla Compagnia
- Art.22 Orario d'ufficio – Denunce
- Art.23 Denunce – Omesse denunce
- Art.24 Polizze
- Art.25 Pagamento diritti di assicurazione
- Art.26 Riduzione diritti – divieto
- Art.27 Altri beni assicurati
- Art.28 Colture diverse successive
- Art.29 Denunce infedeli – Rettifiche
- Art.30 Danni da vendetta e passaggio
- Art.31 Diritti di tentura – Sequestro
- Art.32 Contravvenzioni – Diritti
- Art.33 Accertamento contravvenzioni – tenture
- Art.34 Danni e contravvenzioni – responsabilità
- Art.35 Bestiame sequestrato – Ritiro
- Art.36 Greggi – Branchi – Campanelli
- Art.37 Trasferimento del bestiame
- Art.38 Biglietto di pascolo – Permessi
- Art.39 Contravvenzioni ai Regolamenti ed Ordinanze
- Art.40 Indennizzi per danni e furti
- Art.41 Periti – Perizie
- Art.42 Controversie
- Art.43 Periti – Compensi
- Art.44 Perizie urgenti

- Art.45 Denuncia dei danni
- Art.46 Frutti pendenti e staccati dal suolo – Beni accessori
- Art.47 Imputamenti – Rifiuti
- Art.48 Imputamenti –registrazioni
- Art.49 Responsabilità – Udienze
- Art.50 Pagamento diretto Danni
- Art.51 Disposizioni
- Art.52 Disposizioni finali

Art. 1

Servizio Barracellare

Il Comune, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella L.R. 15.07.1988, n.25, costituisce la Compagnia Barracellare disciplinandone la composizione, l'organico ed il funzionamento.

Alla Compagnia Barracellare sono attribuite le seguenti funzioni:

1. Salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. Collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di :
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalle Leggi in materia di tutela ambientale, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubbliche e private;
3. Collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimoni boschivo e forestale, silvopastorale e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - controllo al randagismo;
 - videosorveglianza;
4. Salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana e all'interno della stessa, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione
5. Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopra citate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

Art. 2

Composizione della Compagnia

La Compagnia è composta da:

- un Capitano;
- due Tenenti, di cui uno viene nominato vice-comandante;
- tre sottotenenti;
- un maresciallo;
- due sergenti;
- tre appuntati;
- **Per un totale di 32 barracelli compreso il capitano;**
- un segretario.

Art 2 bis

Nomina del Capitano

Il Capitano della Compagnia Barracellare è designato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto sulla base della terna di candidati proposta dalla Compagnia Barracellare ai sensi della normativa regionale vigente. Possono essere inseriti nella terna esclusivamente i componenti della Compagnia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale privilegia, di norma, il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'assemblea dei Barracelli, ferma restando la propria discrezionalità di nomina tra tutti i candidati validamente designati.

Il Capitano può essere rieletto per una sola volta consecutivamente. Alla nomina provvede il Sindaco mediante proprio decreto.

Art. 3

Sede legale della Compagnia

La sede legale della compagnia verrà determinata con il provvedimento di ammissione in servizio previsto dal 5° comma dell'art. 13 della L.R. n. 25/1988.

Art. 4

Requisiti per la nomina

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare, è necessario:

- a) essere maggiorenne;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;

- g) avere la residenza o il domicilio nel Comune di Sant'Antioco oppure, in assenza di residenza o domicilio nel territorio comunale, essere in grado di assicurare la tempestiva reperibilità e la costante partecipazione ai servizi della Compagnia Barracellare nel territorio del Comune di Sant'Antioco.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera g) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni, se si propone per la carica di ufficiale sottordine o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che redigerà il verbale.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui ai commi del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Sant'Antioco;

b) Possedere regolare Patente di Guida di categoria B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma c) del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente delle Compagnie Barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Sant'Antioco.

Art. 4 bis

Reclutamento e integrazione dell'organico della Compagnia Barracellare

Al fine di garantire il mantenimento dell'organico previsto dal presente regolamento e l'efficienza operativa della Compagnia Barracellare, il Capitano comunica all'Amministrazione Comunale l'eventuale necessità di procedere all'integrazione dell'organico e collabora, ove richiesto, nelle attività informative e preliminari rivolte all'individuazione di aspiranti componenti.

La Compagnia Barracellare può svolgere una verifica preliminare della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, formulando apposita relazione istruttoria da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

Le risultanze delle verifiche effettuate dalla Compagnia sono trasmesse all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.

L'inserimento dei nuovi componenti nella Compagnia Barracellare resta subordinato all'espletamento delle procedure e all'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni vigenti. In caso di vacanza dei posti previsti nell'organico della Compagnia, il Capitano ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco, proponendo l'avvio delle procedure necessarie per il reintegro dell'organico.

Art. 5

Criteri preferenziali

La Compagnia è costituita nel rispetto del principio del volontariato. I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono quelli previsti dagli artt.11, 5 e 16 della L.R. 15.07.1988 n.25.

I criteri di preferenza alla nomina sono i seguenti:

- a) aver fatto parte di precedenti compagnie;
- b) conoscenza del territorio;
- c) titolo di studio;
- d) essere proprietario di beni oggetto di tutela.

Art. 6

Funzionamento – Rappresentanza

compiti del Capitano

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco o suo delegato del corretto svolgimento del servizio, dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare, in particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglianza, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 4) , è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

1. aver compiuto il 25° anno di età;
2. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o abbia prestato servizio, in qualità di ufficiale o sottufficiale nei corpi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri.
3. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

La Compagnia sorveglianza con apposite ronde, di giorno e di notte, la zona costiera, la campagna e le strutture Comunali.

Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.

Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo con facoltà di ispezione.

E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce il vice-comandante. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio. I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, nè farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13 comma 6° L.R. 25/88. In servizio essi dovranno sempre tener e il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al Comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

Ogni componente della Compagnia Barracellare è tenuto a prestare almeno due servizi settimanali programmati dal Capitano, salvo giustificato motivo o diverse esigenze organizzative del servizio. L'impossibilità a prestare servizio deve essere comunicata tempestivamente al Capitano. Il reiterato mancato adempimento dell'obbligo di servizio, in assenza di giustificato motivo, costituisce violazione dei doveri connessi all'appartenenza alla Compagnia Barracellare. In tali casi il Capitano ne dà comunicazione al Sindaco per le valutazioni di competenza e per l'attivazione dei procedimenti previsti dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e dal presente regolamento.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 7

Nomina e funzione del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo **di € 500,00 (cinquecento euro)**.

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

- a. verrà emesso un un fondo cassa contante **di € 500,00 (cinquecento euro)**,
- b. a favore del Segretario della Compagnia;
- c. detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
- d. i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario.
- e. Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
- f. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e non potrà essere superiore alla media della quota degli utili netti spettanti al Barracello, nessuna percentuale dovuta.

Art. 8

Registri

La compagnia, per lo svolgimento delle sue funzioni, è obbligata alla regolare tenuta dei seguenti registri:

- bilancio di previsione annuale (redatto in termini di cassa);
- registro e giornale di cassa;
- registro del personale, sul quale dovranno giornalmente annotarsi:

le pattuglie comandate in servizio di perlustrazione notturna e diurna nell'abitato;
le pattuglie di servizio in campagna con l'indicazione dei punti da sorvegliare;
le zone poste sotto la diretta sorveglianza dei graduati;
le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte.-registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio; registro dei danneggiati;
registro dei danneggianti;
registro delle tenture;
registro delle notifiche;
registro degli imputamenti ai barracelli.

I registri previsti dal presente articolo possono essere tenuti anche mediante sistemi informatici o digitali, purché siano garantite l'inalterabilità dei dati, la tracciabilità delle operazioni effettuate e la conservazione della documentazione secondo la normativa vigente.

Alla fine dell'esercizio e comunque non oltre quattro mesi dalla sua chiusura, i registri saranno, a cura del Capitano depositati nell'archivio del Comune.-

La consegna dovrà farsi mediante elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà conservato nella segreteria del Comune e l'altro dal Capitano.

Il Sindaco o un suo delegato può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri.

Art. 9

Registri – Tenuta

Tutti i registri enumerati **nell'art. 8** sono tenuti dal segretario che ne risponde personalmente per tutta la durata dell'esercizio barracellare.

La mancanza totale o parziale di essi, come pure ogni irregolarità o inesattezza, ove non costituisca reato punibile a termine di Codice Penale, saranno passibili di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 a carico del Segretario.

Le risultanze dei registri fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 10

Copia di atti – Estratti

A richiesta degli interessati il segretario è in obbligo di rilasciare copia degli atti contenuti nei registri, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni pagina o parte di pagina scritturata oltre il costo dello stampato o della carta che viene usata. Tale diritto non compete al Segretario per il rilascio ai denunciati della polizza di assicurazione.

Art. 11
Fondi della Compagnia

Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, in particolare sono costituite:

1. dai diritti di assicurazione;
2. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di Tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Sant'Antioco.

I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Tutti i pagamenti e gli incassi della Compagnia Barracellare devono essere effettuati con modalità idonee a garantirne la tracciabilità, salvo le spese minute sostenute mediante il fondo cassa di cui all'art. 7.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- a. gli emolumenti dovuti al segretario;
- b. le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- c. tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Capitano e il Segretario procedono alla ricognizione dei beni mobili, delle attrezzature e delle dotazioni in uso alla Compagnia Barracellare, redigendo apposito verbale da conservare agli atti e da trasmettere al Comune.

Art. 12
Notifiche - Accertamento violazioni

Il servizio di notifica viene effettuato da soggetti abilitati. Per le eventuali spese di notifica la Compagnia può rivalersi sul destinatario della stessa.

Il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Le violazioni accertate di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) e generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689,

- quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;
 - e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
 - f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
 - g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
 - h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24.11.81 n. 689;
 - i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dall'accertatore ovvero mediante le modalità previste dalla normativa vigente, comprese quelle telematiche ove consentite.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Locale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 13 **Ripartizioni degli utili**

La ripartizione degli utili verrà divisa come segue:

- a. a favore del Capitano verrà erogata una indennità in misura del 3% e dell'1% per gli ufficiali;
 - b. gli utili netti della Compagnia verranno divisi in parti uguali;
 - c. Il prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle quote spettanti ai componenti della Compagnia è messo a disposizione degli interessati presso la segreteria della Compagnia e trasmesso all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.
 - d. al componente che, durante l'esercizio non abbia effettuato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili;
 - e. ai componenti che abbiano prestato servizio in maniera insufficiente o negligente (tale circostanza dovrà risultare da rapporti scritti dagli ufficiali o graduati), sarà applicata a cura del Capitano, una detrazione sui compensi spettanti, in misura variabile tra l'1% e 20%.
- La parte degli utili non assegnati costituiscono economie nel successivo esercizio finanziario.

Art. 14 **Pattuglie servizio diurno e notturno**

La Compagnia sorveglia con apposite pattuglie, le campagne e i centri abitati, le ronde saranno composte da almeno un Ufficiale o graduato ed un barracello. I turni di servizio avranno la seguente durata:

- Il servizio antincendio non potrà superare le 8 ore;
- Il servizio giornaliero non potrà superare le 6 ore.

Art. 15 **Sanzioni a carico dei Barracelli**

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 23 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 può essere applicata dal Capitano agli Ufficiali ed ai Barracelli che non adempiano ai propri doveri di servizio.

L'importo della sanzione è determinato in misura non inferiore a euro 70,00 e non superiore a euro 150,00, in relazione alla gravità della violazione accertata.

L'applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, l'interessato può presentare memorie, osservazioni e giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sentito personalmente dal Capitano. Decorso tale termine, il Capitano provvede con atto motivato all'archiviazione del procedimento ovvero all'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Per l'applicazione delle ulteriori sanzioni disciplinari della sospensione e dell'esclusione dalla Compagnia Barracellare si osservano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 23 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25.

Art. 16 **Dimissioni**

Il componente della Compagnia Barracellare che intenda cessare volontariamente dal servizio presenta le proprie dimissioni in forma scritta al Capitano e al Sindaco. Le dimissioni sono comunicate al Sindaco e producono effetto dalla data indicata nella comunicazione o, in mancanza, dalla data di protocollazione. Il componente che cessa dal servizio perde il diritto alla ripartizione degli utili maturandi successivamente alla data di cessazione, ferma restando la corresponsione delle quote eventualmente già maturate secondo le disposizioni del presente regolamento.

Alla cessazione del servizio, per qualsiasi causa, il componente della Compagnia Barracellare è tenuto a restituire tutte le dotazioni, le attrezzature e i beni affidati o detenuti per ragioni di servizio entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di cessazione, compresi distintivi, uniformi, apparati radio, chiavi, documentazione, armi, munizioni e ogni altro materiale appartenente alla Compagnia o al Comune.

La restituzione delle dotazioni, delle attrezzature e dei beni di servizio deve risultare da apposito verbale di consegna sottoscritto dal componente cessato dal servizio e dal Capitano della Compagnia Barracellare. Nel verbale sono indicati analiticamente i beni restituiti e il loro stato di conservazione.

Una copia del verbale è conservata agli atti della Compagnia ed una è trasmessa all'Amministrazione Comunale.

La mancata restituzione dei beni affidati entro il termine previsto comporta l'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente per il recupero dei beni e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 17 **Omissioni- Destituzioni**

Il componente della Compagnia Barracellare che, potendo intervenire nell'ambito delle proprie attribuzioni per prevenire o limitare un danno, un furto o altra violazione, ometta senza giustificato motivo di attivarsi ovvero rifiuti di svolgere i compiti di servizio assegnati, è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e dal presente regolamento.

Resta ferma l'eventuale responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale derivante dall'omissione, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Qualora dall'omissione derivi un danno patrimoniale alla Compagnia Barracellare o al Comune,

l'Amministrazione provvede alle valutazioni di competenza per l'eventuale esercizio delle azioni consentite dall'ordinamento.

Art. 18

Patenti – Distintivo – Armi

Durante l'espletamento del servizio i componenti della Compagnia Barracellare devono indossare la divisa in dotazione ed essere muniti del distintivo e del tesserino di riconoscimento previsti dalla normativa vigente.

Nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità devono altresì utilizzare gli indumenti o i dispositivi ad alta visibilità previsti dalla normativa in materia di sicurezza.

I componenti della Compagnia Barracellare sono tenuti a mantenere la divisa, il distintivo, il tesserino di riconoscimento e tutte le dotazioni di servizio in condizioni di efficienza, ordine e decoro, adottando un comportamento corretto e consono alle funzioni esercitate. I componenti della Compagnia Barracellare possono essere dotati delle attrezzature, dei mezzi e delle armi consentiti dalla normativa vigente e dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. Le dotazioni assegnate devono essere custodite con diligenza e utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio.

La consegna e la restituzione delle dotazioni, delle armi e delle attrezzature devono risultare da apposito verbale sottoscritto dall'interessato e dal Capitano della Compagnia.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono soggette alle sanzioni disciplinari previste dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e dal presente regolamento.

Art. 19

Divieti vari - Incompatibilità

È fatto divieto ai componenti della Compagnia Barracellare di ricevere, direttamente o indirettamente, doni, compensi, utilità o vantaggi connessi all'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli atti di mera cortesia di modico valore consentiti dalla normativa vigente.

Il Barracello non può assumere in affitto, conduzione o gestione terreni, colture, vigne, frutteti o altre attività agricole ricadenti prevalentemente nella zona territoriale affidata alla propria vigilanza, qualora ciò possa determinare situazioni di conflitto di interessi con i compiti istituzionali svolti.

Durante il servizio è vietato trasportare beni, prodotti agricoli o altri materiali estranei alle esigenze di servizio, salvo quanto strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni assegnate.

I componenti della Compagnia Barracellare sono tenuti ad operare con imparzialità, correttezza, trasparenza e senso di responsabilità, evitando comportamenti che possano compromettere il prestigio, il decoro e l'immagine della Compagnia. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 e dal presente regolamento, ferma restando l'eventuale responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale prevista dalla legge.

Art. 20

Surrogazioni

Il numero dei componenti della Compagnia Barracellare deve essere mantenuto, per quanto possibile, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

In caso di cessazione dal servizio di uno o più componenti per dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o altra causa, il Capitano ne dà comunicazione al Sindaco entro otto giorni dal verificarsi

dell'evento, richiedendo l'avvio delle procedure necessarie al reintegro dell'organico. Le procedure di integrazione dell'organico sono svolte secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25, dal presente regolamento e dalle disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale.

Presso la Segreteria della Compagnia Barracellare è tenuto un elenco degli aspiranti barracelli e della documentazione presentata dagli interessati, nel rispetto della normativa vigente. L'iscrizione nell'elenco non costituisce diritto alla nomina. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4-bis del presente regolamento.

Art. 21

Relazioni sulla Compagnia

Entro il termine del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, il Capitano trasmette al Sindaco una relazione sull'andamento della Compagnia Barracellare. La relazione contiene almeno:

- a) la consistenza dell'organico della Compagnia;
- b) i servizi svolti nel trimestre e le principali attività effettuate;
- c) le assenze, i permessi e le eventuali criticità organizzative riscontrate;
- d) i procedimenti disciplinari avviati e le sanzioni eventualmente irrogate;
- e) lo stato dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni in uso alla Compagnia;
- f) ogni altra informazione utile per la valutazione dell'attività svolta.

La relazione è trasmessa al Sindaco mediante consegna al protocollo del Comune ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica consentita dalla normativa vigente. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Capitano trasmette altresì una relazione annuale riepilogativa sull'attività svolta dalla Compagnia nell'anno precedente, contenente i dati relativi ai servizi effettuati, allo stato dell'organico, all'utilizzo delle risorse, alle attività svolte e alle eventuali proposte di miglioramento del servizio.

La relazione annuale è presentata con le medesime modalità previste per la relazione trimestrale.

Art. 22

Orario d'ufficio – Denunce

Il Segretario della Compagnia Barracellare è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio stabilito dal Capitano in relazione alle esigenze organizzative e operative della Compagnia.

Il Capitano provvede a dare adeguata pubblicità al luogo, ai giorni e agli orari di apertura dell'ufficio della Compagnia Barracellare, nonché alle modalità di presentazione delle denunce, delle segnalazioni e delle istanze da parte dei cittadini. Le informazioni di cui al comma precedente sono rese note mediante affissione presso la sede della Compagnia Barracellare, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza da parte della cittadinanza.

Resta salva la possibilità di ricevere segnalazioni e comunicazioni mediante gli strumenti telematici consentiti dalla normativa vigente.

Art. 23
Denunce – omesse Denunce

Entro il termine di trenta giorni **dall'effettiva immissione** in servizio ex art. 13 L.R. 25/88 della Compagnia Barracellare, i proprietari hanno l'obbligo di presentare la denuncia dei beni, da redarsi e firmarsi in doppio originale, uno dei quali sottoscritto dal segretario, verrà restituito al denunciante.

I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente elencati nella denuncia, trascorso detto termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia, e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data della notifica degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Le denunce d'ufficio devono essere effettuate entro centoventi giorni dall'inizio della gestione.

A tal fine la Compagnia può introdursi in tutti i poderi oggetto di omessa o infedele denuncia nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Contro gli accertamenti d'ufficio è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla notifica, alla giunta Comunale.-

Trascorso questo termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde ugualmente dei danni accertati d'ufficio o i cui proprietari presenteranno comunque denuncia.

Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoriamente secondo l'annessa tariffa, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato, è dovuta alla Compagnia, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, la soprattassa del 30% sull'importo dell'intera denuncia.

Le tariffe di assicurazione per il bestiame e per i beni per i quali non è contemplata alcuna tariffa nel presente regolamento, verranno determinate con apposita delibera consiliare.-

Art. 24
Polizze

A seguito della presentazione della denuncia dei beni e del pagamento delle somme dovute, il Segretario della Compagnia Barracellare rilascia al denunciante, senza ulteriori oneri, apposita polizza o attestazione di assicurazione sottoscritta dal Segretario stesso.

La polizza o attestazione deve contenere almeno:

- a) le generalità del denunciante;
- b) l'indicazione dei beni assicurati;
- c) l'importo delle somme corrisposte;
- d) la data di presentazione della denuncia;
- e) il periodo di validità della copertura assicurativa;
- f) ogni altro elemento utile all'identificazione della posizione assicurativa.

La polizza o attestazione può essere rilasciata in formato cartaceo o digitale secondo le modalità organizzative adottate dalla Compagnia Barracellare e dall'Amministrazione Comunale. Copia della

documentazione rilasciata è conservata agli atti della Compagnia Barracellare.

Art. 25

Pagamento diritti di Assicurazione

Il diritto di assicurazione è corrisposto secondo le tariffe previste dal presente regolamento e dai relativi allegati. Il pagamento è effettuato per il cinquanta per cento all'atto della presentazione della denuncia e per il restante cinquanta per cento entro il termine massimo di tre mesi.

Decorso inutilmente tale termine, le somme dovute sono rimosse mediante le procedure previste dalla normativa vigente, con applicazione di una maggiorazione del dieci per cento, oltre alle eventuali spese di riscossione.

Per le denunce effettuate d'ufficio, qualora il pagamento non venga regolarizzato entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con applicazione di una maggiorazione del venti per cento, oltre alle eventuali spese di riscossione. I pagamenti possono essere effettuati mediante le modalità consentite dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative adottate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Riduzione diritti – divieto

Per i fondi chiusi e costantemente custoditi, non soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, può essere applicata una tariffa assicurativa ridotta rispetto a quella ordinaria. La riduzione è concessa dal Capitano, su richiesta dell'interessato e previa verifica delle condizioni che giustificano il minor rischio assicurativo. La misura della riduzione è determinata in conformità alle tariffe e ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dai relativi allegati. La concessione della tariffa ridotta deve risultare da apposita annotazione nella documentazione assicurativa conservata agli atti della Compagnia Barracellare.

Art. 27

Altri beni assicurabili

Oltre ai beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.07.1898 n. 403, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia anche i caseggiati posti entro i centri abitati dietro il compenso stabilito al punto 13 delle tariffe allegato B) del presente regolamento.

Potranno altresì, essere affidati in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali e artigianali, turistico – Commerciali ubicati in qualsiasi punto del territorio Comunale, case di campagna o in agglomerati e/o lottizzazioni.

Art. 28

Culture diverse successive

Qualora, nel corso del medesimo esercizio barracellare, un terreno già denunciato venga destinato ad una coltura diversa da quella originariamente dichiarata, il proprietario o conduttore è tenuto a comunicarlo alla Compagnia Barracellare entro trenta giorni dalla variazione. La Compagnia provvede all'aggiornamento della denuncia e, qualora necessario, alla rideterminazione del relativo diritto di assicurazione in proporzione al periodo residuo dell'esercizio barracellare, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte. L'omessa comunicazione della variazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo per i danni relativi alla coltura non denunciata, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 29

Denunce inesatte, incomplete o non veritiere – Rettifiche

La Compagnia Barracellare può, in qualunque momento nel corso dell'esercizio barracellare, verificare la correttezza delle denunce presentate e procedere agli accertamenti ritenuti necessari. Qualora siano riscontrate inesattezze, omissioni o difformità rispetto alla situazione effettiva, la Compagnia ne dà comunicazione all'interessato, indicando le rettifiche proposte. Entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare osservazioni, chiarimenti o documentazione integrativa e provvedere alla regolarizzazione della denuncia. Decorso inutilmente tale termine, la Compagnia procede d'ufficio alla rettifica della denuncia.

Le differenze dovute in conseguenza della rettifica sono assoggettate, a titolo di maggiorazione, ad un importo pari al triplo dei diritti di assicurazione dovuti sulle superfici, quantità o consistenze non dichiarate o dichiarate in modo inesatto. Qualora la denuncia inesatta riguardi bestiame di qualsiasi specie, la Compagnia Barracellare non risponde dei danni riferibili ai capi non denunciati o denunciati in modo difforme dalla situazione effettiva. Restano ferme le ulteriori responsabilità e conseguenze previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 30

Danni da Vendetta e Passaggio

La Compagnia risponderà in pieno ai danneggiati per gli eventuali danni da maleficio e passaggio, qualora il loro ammontare complessivamente non superi € 1000,00, nel caso in cui l'ammontare complessivo di tali danni dovesse superare € 1500,00, la Compagnia ripartirà questa cifra tra tutti i danneggiati in proporzione al danno subito da ciascuno.

Per danni di passaggio si intendono quelli che saranno riscontrati nei terreni paralleli alle pubbliche vie, strade, per l'impraticabilità delle medesime; essi possono essere avvalorati una sola volta durante l'esercizio.

Per danni di maleficio debbono intendersi quelli nei quali siano palesi i segni di vandalismo.

Ai fini dei relativi accertamenti è fatto obbligo al danneggiato di notificare al Sindaco o al Capitano l'elenco dei danni stimati e ritenuti di "maleficio".

Art. 31

Diritti di Tentura – Sequestro

I diritti di tentura di cui all'art. 44 del regolamento del 1898 n. 403, per il bestiame trovato errante e incustodito nelle campagne o nelle altrui proprietà vengono fissati in € 10.00 per ogni capo di bestiame grosso ed in € 2,50 per ogni capo di bestiame minuto.

Art. 32

Contravvenzioni – Diritti

Le misure dei diritti di tentura per le sanzioni pecuniarie di cui all'articoli 21 e 22 del regolamento 14.07.1898 n. 403, per la repressione del pascolo abusivo e art. 45 del presente regolamento è stabilita come appresso:

- a. Se i capi di bestiame non oltrepassano il numero di 40, per ogni gregge € 80,00;
- b. Se oltrepassano il numero di 40, per ogni gregge € 120,00.-

La misura intendersi quindi per gregge o gruppo di bestiame ed è raddoppiata in caso di recidiva. Il sequestro del bestiame sarà limitato a un gruppo di capi corrispondente al valore del danno commesso e la custodia del bestiame sequestrato sarà affidata al conducente del gregge più vicino. Nella stesse pene incorrerà il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare nelle strade pubbliche e vicinali, nelle siepi vive e nei reliquati stradali, oltre, s'intende, al pagamento degli eventuali danni.

Art. 33

Accertamento contravvenzioni- Tenture

I membri della Compagnia che trascurano l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente o che, se richiesti, non si presentassero a sorprendere il bestiame, o su denuncia o ricorso, saranno puniti come previsto dall'art. 15, del presente regolamento.

Art. 34

Danni e contravvenzioni – responsabilità

I proprietari e conduttori saranno responsabili in solido dei danni causati dal bestiame. Il gregge dev'essere condotto da persona di età non inferiore ad anni 16 (sedici).

Art. 35

Bestiame Sequestrato – Ritiro

I proprietari del bestiame sequestrato, potranno ritirare il bestiame stesso, anche se vi siano contestazioni, purchè depositino a mano del cassiere della Compagnia la somma risultante all'applicazione dei diritti di cui all'art. 31 e 32 del presente regolamento.-

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenturato le spese di custodia e mantenimento come segue:

- capi bovini, equini al giorno € 7,00 per notte € 9,00 a capo;
- capi ovini e caprini al giorno € 5,00 per notte € 7,00 a capo;
- capi asinini e suini giorno e notte € 5,00 x giorno x capo.

Oltre alle indennità di accompagnamento di € 10,00, per ogni capo di bestiame tenturato.

Art. 36

Greggi – Branchi – Campanelli

Tutti i greggi o branchi del bestiame dovranno essere muniti di campane nella proporzione di una per ogni cinque capi o frazione di cinque.

Tali campanelli dovranno essere tanto sonori da poter essere uditi a distanza di duecento metri.

I contravventori incorreranno nella sanzione pecuniaria da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 206,58 per ogni gregge a secondo del numero del bestiame.

in caso di recidiva si applica il doppio.

Art. 37

Trasferimento del bestiame

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui

pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra le zone contigue. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:

Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini;

Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini;

Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini;

Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini;

Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;

Da € 75 a € 500 - oltre 21 capi bovini, equini o suini.

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5,00 a capo grosso. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del Comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Art. 38

Biglietto di Pascolo – Permessi

Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia, che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario. In caso di trasgressione o di sospetto di pascolo abusivo, il bestiame va sequestrato ed il proprietario dei pascoli dev'essere subito informato a norma del successivo art. 39.

I permessi dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, la natura del pascolo, nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

La frase consuetudinaria " fino a nuova coltivazione" deve intendersi fino al 29 settembre dello stesso anno agrario.

Art. 39

Contravvenzioni ai Regolamenti ed Ordinanze

Il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare, hanno l'obbligo di procedere all'accertamento delle violazioni sulle materie indicate all'art. 2 L.R. n. 25/88.

Rientra , altresì fra i compiti della Compagnia, la prevenzione e la lotta contro gli incendi, nell'agro di Sant'Antioco e frazioni nel caso in cui ne riceva incarico dai competenti organi.

La Compagnia è, inoltre tenuta a prevenire lo scarico di rifiuti di qualunque genere nelle campagne e segnalare al Sindaco gli eventuali trasgressori rilevandone le violazioni ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 25/88.

IL prodotto di tali sanzioni pecuniarie verrà ripartito in conformità dell'art. 18 della L.R. 15.07.1988, n.25 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 40

Indennizzi per Danni e furti

L'indennizzo per danni e furti è stabilito dal perito in misura pari al prezzo corrente in piazza al momento del danno e del furto.-

Per quanto si riferisce ai danni prodotti su siepi, stoppie, maggesi, pascoli, si stabiliscono gli importi minimi di valore sul quale il perito deve basarsi per stabilire l'apprezzamento del danno, secondo la tariffa allegata sotto l'allegato A).

Art. 41
Periti – Perizie

Per le valutazioni dei danni che si presumono di importi superiori a €. 250,00, le parti dovranno far ricorso a degli esperti, uno per parte, per le perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Qualora non si addivenga alla definizione, le parti, concordemente, possono rimettersi alla decisione secondo equità da parte di un arbitro che sarà assistito e coadiuvato dai periti di cui al primo comma.-L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, del Consiglio Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato. La scelta dell'arbitro ricadrà tra le persone in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 21 della L.R. 15.07.1988, n. 25.

Agli accertamenti si procederà entro due giorni dalla denuncia dando comunicazione dell'esito della perizia alla Compagnia entro le 24 ore successive ed entro sette giorni all'altra parte.

Art.42
Controversie

Le controversie fra il Segretario e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art.43
Periti – Compensi

Ai periti non iscritti all'albo competono i seguenti diritti:

per ogni perizia relativa a furti o danneggiamenti su terreni € 30,00

per indennità di trasferta per ogni Km. se con automezzo proprio€ 3,00

indennità per compilazione dei cartelli e relativo elenco per ciascuna perizia.....€ 4,00

All'arbitro ed ai periti tecnici verranno, volta per volta liquidati gli onorari in base alle tariffe sindacali vigenti, con criteri equitativi, a seconda dei casi. Tali diritti e quelli spettanti verranno anticipati dalla Compagnia con rivalsa sul danneggiante se conosciuto.

ART. 44
Perizie Urgenti

I danni che si riscontrano al momento del raccolto o della vendemmia, dovranno essere accertati e imputati dalla Compagnia entro il giorno successivo.

Art. 45
Denuncia dei Danni

IL termine della denuncia dei danni subiti da parte dei proprietari, da fare al Capitano della Compagnia per gli accertamenti degli stessi secondo le norme indicate negli articoli precedenti, decorre dal giorno in cui si ebbe conoscenza del danno o furto ed è di cinque giorni se commesso fuori dall'abitato e di 24 ore se commesso nell'abitato. Se trattasi di bestiame il termine é sempre di un giorno.

Art. 46

Frutti pendenti e staccati dal suolo - Beni Accessori

Le responsabilità della Compagnia per i covoni, per tutti gli altri generi di seminati e di frutti raccolti e lasciati esposti sul terreno, non potrà durare oltre giorni dieci, con l'obbligo di renderne informata la Compagnia con altra denuncia da farsi prima della scadenza dell'ultimo termine.

Tale denuncia dev'essere fatta per iscritto e rimane salva la facoltà alla Compagnia di accertare la veridicità di tale denuncia, entro le 24 ore dalla denuncia stessa, in presenza dello stesso proprietario o di un suo incaricato.

La responsabilità della Compagnia a termine dell'art. 19 punto n. 2 L.R. n. 25, oltre ai beni assicurati, si estenderà ai loro accessori con paloni, concime sparso in cumuli, canne, legname arbusti, ghiaia, pietre etc., allorquando ne sia stata fatta preventiva denuncia dalla quale deve risultare il valore attribuito ad ogni accessorio denunciato.

Art. 47

Imputamenti – Rifiuti

IL tempo per gli imputamenti decorre dal giorno in cui si ebbe conoscenza del danno o furto ed è di cinque giorni se commesso fuori dall'abitato e di 24 ore nell'abitato. Se trattasi di bestiame il termine è sempre di un giorno. Trascorsi sessanta giorni dal giorno in cui il danno o furto stato commesso, non è più ammessa l'imputazione alla Compagnia, né questa può imputare i danni di cui ha avuto diretta conoscenza, decorsi sessanta giorni dall'accadimento.

Il termine per i rifiuti è di giorni cinque a decorrere, per la Compagnia, dalla data di registrazione del danno o dalla comunicazione di cui all'art. 45 e per gli altri (proprietario o danneggianti) dalla data della rispettiva comunicazione o notifica.

Art. 48

Imputamenti – Registrazioni

Il segretario registra e sottoscrive tutti gli imputamenti, dandone ricevuta al denunciante entro il termine di giorni cinque.

Art. 49

Responsabilità – Udienze

La Compagnia, il Segretario, i periti rispondono dei danni che derivassero agli assicurati in conseguenza del mancato adempimento nelle rispettive incombenze.

I membri interessati dalla Compagnia e i periti di cui all'art. 43 devono assistere l'arbitro Barracellare nell'accertamento dei danni senza diritto ed alcun emolumento.

Il mancato intervento può essere punito con una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15.

Art. 50

Pagamento diretto Danni

E' data facoltà al danneggiante di pagare il danno direttamente al proprietario ritirandone ricevuta che dovrà consegnare alla Compagnia quale attestazione di avvenuto risarcimento.

Art. 51

Disposizioni

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia.

Art. 52
Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento.

ALLEGATO A)

TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI DI VALORE PER L'APPREZZAMENTO DEI DANNI

per ogni foglia di fico d'india esterna danneggiata.....	€ 1,00
per ogni foglia di fico d'india interna danneggiata.....	€ 1,50
per ogni breccia piccola che consenta il passaggio di un uomo o di una bestia minuta, oltre all'importo delle fogli danneggiate come sopra.....	€ 7,00
per ogni breccia grande che consenta il passaggio di un capo grosso di una macchina agricola, autovettura o di più capi minuti o di un carro, oltre a l'ammontare foglie danneggiate.....	€ 8,00
stoppie in genere, per ettaro	€ 35,00
maggese (pascolo) per ettaro	€ 25,00
a pascolo cespugliato, per ettaro.....	€ 25,00
pascolo autunnale, vigneti (spampinamento) per ha... ..	€ 30,00

ALLEGATO B)

TARIFFE DEI DIRITTI DI ASSICURAZIONE

1) vigneto frutticolo, comprese chiudende alberi ed altro a ettaro	€ 250,00
2) vigneto a spalliera, comprese chiudende, alberi ed altro a ettaro	€ 200,00
3) vigneto infruttifero, comprese le chiudende ed altro a ettaro	€ 200,00
4) alberato, mandorle, olive comprese di chiudende alberi ed altro ad ettaro	€ 150,00
5) serre	€ 250,00
6) seminativo e leguminose, grano ed altri cereali, foraggi, pascolo coltivato a naturale, maggese, aie ad ettaro	€ 100,00
7) incolto semplice o cespugliato, lasciato a pascolo naturale:	
fino a tre ha ad ettaro	€ 30,00
fino a dieci ha ad ettaro	€ 7,00
fino a trenta ha ad ettaro	€ 5,00
oltre a ettaro	€ 2,00
8) giardino, orto, frutteto, carciofaio, compresi alberi chiudendi ed altro ad ettaro	€ 80,00
9) canneto a ettaro	€ 30,00
10) per ogni metro di siepe di alimo o fichi d'india, esclusi quelli dei numeri 1,2,3,4 ed 8,	€ 2,00
11) per ogni albero fruttifero in genere sparso	€ 8,00
12) per ogni albero infruttifero in genere sparso	€ 3,00
13) per ogni caseggiato entro i centri abitati	€ 250,00

14) per ogni caseggiato fuori dai centri abitati	€ 350,00
15) strutture ricettive (alberghi – ristoranti) centro abitato	€ 300.00
16) strutture ricettive (alberghi – camping) fuori dai centri abitati	€ 1.000,00
17) Ristoranti fuori dai centri abitati	€ 500,00
18)attività commerciali	€ 300,00
19)studi professionali	€ 300,00

TABELLA C)

LA TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER IL BESTIAME È PREVISTA NELLA MISURA DEL 2.20% DEL VALORE ASSICURATO, CHE È STABILITO COME SEGUE:

vacche ,tori, buoi da lavoro e cavalli	valore	€ 500.00
vitelli (da1 anno a 6 mesi)	valore	€ 200.00
vitelloni (oltre 6 mesi)	valore	€ 400.00
asini	valore	€ 150,00
pecore e capre	valore	€ 70,00
suini (da 1 a 6 mesi)	valore	€ 60,00
suini (oltre i 6 mesi)	valore	€ 100,00
agnelli e capretti (da 1 a 6 mesi)	valore	€ 60,00